



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 del 14-09-2017	OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL FINE DELLA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DI N.1 UNITA DI PERSONALE DEL COMUNE DI BELLANTE PRESSO IL COMUNE DI SANTOMERO. APPROVAZIONE SCHEMA
-------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quattordici** del mese di **settembre**, alle ore previo inviti si è riunita la Giunta Comunale alle ore **12:55** con l'intervento dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	Luzii Andrea	SINDACO	PRESENTE
2.	Iachini Tatiana	VICE SINDACO	ASSENTE
3.	Di Battista Adriano	ASSESSORE	PRESENTE
4.	Gatti Carla	ASSESSORE	PRESENTE
5.	Di Pierdomenico Alessandra	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi art. 97, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE**.

Il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII**, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto

LA GIUNTA

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.74 del 4 luglio 2016, con la quale veniva approvato il documento contenente organigramma e funzionigramma delle strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente, tenuto conto dei principi e delle considerazioni motivazionali puntualmente esposte nella citata deliberazione giuntale cui integralmente ci si richiama;

PRESO ATTO della circostanza che in data 12 agosto 2017, con nota acclarata al protocollo comunale n.6858, l'Ing. Gabriele Di Felice – dipendente a tempo indeterminato di questo Ente con il profilo di “ Funzionario Tecnico ”, appartenente alla categoria professionale “ D ” del sistema di classificazione del personale di cui al CCNL del 31 marzo 1999 e investito della titolarità di posizione organizzativa dei servizi tecnici (Area Tecnica-Manutentiva e Area Lavori Pubblici) ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie, con decorrenza 1° settembre 2017;

VISTO l'art. 14, comma 1 del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 che così recita: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;

RITENUTO indispensabile avvalersi – nelle more dell'aggiornamento della pianificazione triennale del fabbisogno di personale, tenuto conto della carenza di personale risultante dalla vigente dotazione organica e non colmabile in altro modo in tempi brevi - di personale in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004 cui affidare il disimpegno dei servizi istituzionali afferenti l'area tecnico-manutentiva e l'area lavori pubblici nonché le funzioni di responsabile apicale, anche in considerazione della ritenuta valenza strategica, rispetto al programma di mandato, della realizzazione delle opere pubbliche di cui agli atti programmatici approvati e in corso di approvazione;

RITENUTO, altresì, di individuare tale personale nel dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bellante (TE) Ing. Sandro Marcellini, inquadrato nella categoria professionale D3 - posizione economica D5, che nell'Ente di appartenenza svolge le funzioni di Funzionario;

INTERPELLATO il dipendente in parola e acquisitane la disponibilità a prestare servizio, mediante convenzione, presso il Comune di Sant'Omero, e acquisito altresì l'indispensabile assenso dell'Amministrazione di appartenenza;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 14 del CCNL 2004 occorre procedere alla stipula tra l'Ente di appartenenza e l'Ente utilizzatore di una convenzione che vada a regolare, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 119 del 25 settembre 2014, a oggetto: *“ Quantificazione dell'importo massimo attribuibile a titolo di retribuzione di posizione delle aree organizzative dell'Ente “ la quale, nella misura in cui ragguaglia la retribuzione di posizione spettante ai dipendenti comunali incaricati di posizione organizzativa ai valori minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, è provvedimento che concorre strutturalmente ad una manovra di riduzione delle spese correnti;*

VISTO lo schema di convenzione che – per le finalità di cui sopra - si allega *sub A)* al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;
- la contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 e utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo CCNL;
- i lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati;
- l'importo annuale della posizione organizzativa viene riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento;
- al personale utilizzato a tempo parziale, ove ne ricorrono le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, spetta il rimborso delle spese sostenute con le modalità ed i limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell' atto *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto viene disciplinata l'utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà e unicità del rapporto di lavoro;

VISTO il D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

VISTI i CC.CC.NN.LL del comparto Regioni - Autonomie locali;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal competente responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

UDITO il Sindaco nella sua veste di relatore e convenendo sulle argomentazioni dallo stesso addotte in ordine al provvedimento proposto, con voti favorevolmente unanimi, espressi nei modi di legge;

UNANIME DELIBERA

- 1) **DI ESPRIMERE**, per le motivazioni di cui in narrativa, formale atto di indirizzo al fine dell'utilizzazione mediante convenzione, ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, di personale in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004 cui affidare le funzioni di responsabile dei servizi tecnici come descritti in premessa;
- 2) **DI INDIVIDUARE** tale personale nel dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bellante (TE) Ing. Sandro Marcellini, inquadrato nella categoria professionale D3 - posizione economica D5, che nell'Ente di appartenenza svolge le funzioni di Funzionario;

- 3) DI APPROVARE** lo schema di convenzione che, si fini di cui sopra, verrà sottoscritta con il Comune di Bellante e che qui si allega *sub A)* a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) DI QUANTIFICARE** in € 5.164,57 annui lordi l'importo attribuibile alla posizione organizzativa in argomento, da ripropozionarsi sulla base del tempo di lavoro come stabilito della convenzione allegata, e tenuto conto sia del particolare e maggiore impegno in termini di disponibilità oraria che la stessa comporta - non da ultimo per supportare tecnicamente gli organi di direzione politica durante lo svolgimento di riunioni e incontri collocati e da collocarsi anche in fasce orarie tali da rappresentare un aggravio rispetto al normale orario di lavoro – sia della unicità del posto in organico con conseguente significativa incidenza sull'impegno e sull'apporto quali-quantitativo richiesto al soggetto incaricato della titolarità della posizione organizzativa, dando al contempo espressamente atto che gli emolumenti complessivamente percepiti a titolo di retribuzione di posizione dal soggetto incaricato non possono superare l'importo massimo contrattualmente erogabile al personale titolare di posizione organizzativa in regime di convenzionamento *ex articolo 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, anche in conseguenza del riproporzionamento che subisce la medesima indennità presso l'Ente di appartenenza (rif. parere ARAN EPNE – 222 del 4 novembre 2013: “ l'attribuzione di un incarico di posizione organizzativa, pur rientrando nelle funzioni di appartenenza del funzionario, per definizione, richiede lo svolgimento di compiti di elevata complessità e responsabilità, che non possono non avere una significativa incidenza, anche e soprattutto dal punto di vista dell'orario di orario di lavoro, sull'impegno costante e continuativo che viene richiesto al soggetto interessato [...] La retribuzione di posizione delle diverse posizioni organizzative, come è noto, vale a remunerare proprio quel particolare, continuo e maggiore impegno che richiede la titolarità delle stesse ”);*
- 5) DI DEMANDARE** ai competenti responsabili l'adozione di ogni provvedimento che si renda necessario in esecuzione della presente deliberazione.

Con successiva votazione la Giunta, all'unanimità, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

CONVENZIONE ex ART. 14 del CCNL 22.01.2004
Per l'utilizzo congiunto di personale dipendente

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Sant'Omero, rappresentato in questo atto dal Dott. Giuseppe Foschi in qualità di Responsabile del Servizio Personale del Comune di Sant'Omero
E

Il Comune di Bellante, rappresentato in questo atto dal Sig. Di Fabio Gianfranco in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali-Personale del Comune di Bellante;

PREMESSO

- che l'ordinamento degli Enti Locali /(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es.e convenzioni);
- che, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che con Deliberazione n.____ del _____ il Comune di Bellante ha determinato di convenzionarsi con il Comune di Sant'Omero acconsentendo all'utilizzo parziale, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato Ing. Sandro Marcellini, approvando il relativo schema di convenzione e autorizzando l'organo competente alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto del Comune di Bellante;
- che con Deliberazione di G.C. n.____ del _____ il Comune di Sant'Omero, in applicazione della sopra citata normativa contrattuale, ha a sua volta stabilito di stipulare apposita Convenzione con il Comune di Bellante per l'utilizzo parziale, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, di risorse umane nella persona dell'Ing. Sandro Marcellini, previo consenso del lavoratore, e ha altresì approvato il relativo schema di convenzione, autorizzandone la sottoscrizione in nome e per conto del Comune di Sant'Omero;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1: Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Sant'Omero del dipendente Ing. Sandro Marcellini, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Bellante in qualità di Funzionario ascritto alla categoria professionale D3 posizione economica D5, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di mansioni afferenti il suo profilo professionale presso il Comune di Sant'Omero.

Art. 2: Durata

La presente convenzione decorrerà dal momento della sottoscrizione e avrà durata fino al 31 dicembre 2017.

Per l'eventuale proroga sarà necessaria espressa richiesta da parte del Comune di Sant'Omero, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Bellante.

Art. 3: Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente Ing. Sandro Marcellini presterà servizio al Comune di Sant'Omero per un tempo di lavoro pari a n.30 ore settimanali.

Il servizio verrà prestato nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo presso l'Ente di provenienza con articolazione settimanale di norma così definita: n. quattro giorni/settimana per complessive ore 30, fatta salva eventuale diversa articolazione da modularsi in relazione agli adempimenti d'ufficio previo raccordo con i Sindaci di entrambi i Comuni.

Art. 4 : Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Bellante, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Sant'Omero per l'utilizzo del dipendente individuato corrisponderà al Comune di Bellante il rimborso quantificato sulla base del trattamento economico fisso e continuativo spettante *pro quota*, nonché dei relativi oneri fiscali e previdenziali come quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazioni convenzionata.

Il rimborso avverrà con cadenza mensile dietro presentazione di apposito rendiconto da parte dell'ufficio Personale del Comune di Bellante.

Al dipendente in regime di convenzione verrà corrisposto altresì, direttamente dal Comune di Sant'Omero, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate con cadenza mensile previa presentazione di specifica richiesta.

Art. 5: Assunzione incarico di Posizione Organizzativa

Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa (ex art. 8 CCNL 31/3/1999) attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Sindaco del Comune di Sant'Omero, verrà attribuita una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva rispetto al trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del suddetto contratto collettivo, corrisposta direttamente dal Comune di Sant'Omero.

Art. 6: Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente e autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Bellante che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Sant'Omero.

Art. 7: Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 30gg.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione a causa del venir meno dell'assenso del dipendente sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Nell'ipotesi in cui il Sindaco del Comune titolare del rapporto di lavoro rappresenti inderogabili esigenze di servizio rispetto alle quali la prosecuzione del rapporto convenzionale potrebbe essere ostativa o comunque tale da rendere più problematico il corretto espletamento della prestazione lavorativa presso il Comune di Bellante, la volontà di recesso unilaterale potrà essere comunicata con preavviso di giorni dieci.

Art. 8: Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto, lì _____

Per il Comune di Bellante

Per il Comune di Sant'Omero

Per accettazione il dipendente

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.E.E.LL., approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL FINE DELLA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DI N.1 UNITÀ DI PERSONALE DEL COMUNE DI BELLANTE PRESSO IL COMUNE DI SANTOMERO. APPROVAZIONE SCHEMA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 31-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 31-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 80 del 14-09-2017 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data **29 SET. 2017** e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

Sant'Omero li, **29 SET. 2017**

PROT. N. 7959

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO (art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000)
 ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

ESITO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero li, **29 SET. 2017**



Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE